

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ai sensi della L.R. n° 15/2015
ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore

Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive,
Infrastrutture Stradali e Protezione Civile.



ACCORDO QUADRO per i lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento sulla viabilità Provinciale anno 2019/2020.

CUP: B96G19000310003

Elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Relazione geologica
3. Corografia
4. Elenco prezzi unitari
5. Capitolato speciale d'appalto
6. Piano per la sicurezza
7. Schema di contratto

VISTO:

Validato ai sensi dell'art. 26 del D.Leg.
n° 50/2016

Agrigento, 18 NOV. 2019

Il Responsabile del Procedimento

(dott. Roberto Bonfiglio)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Istruttori Tecnici

(geom. Giuseppe Frenda)

(geom. Giocchino Destro)

(geom. Calogero Volpe)

Il Geologo
(dott. Roberto Bonfiglio)

Coordinatore per la sicurezza
(geom. Giuseppe Bonfiglio)

Il Progettista
(ing. Michelangelo Di Carlo)

Il Verificatore
(arch. Gerlando Spirio)

AGRIGENTO, 18 NOV. 2019



Il Titolare di P.O.

(ing. Michelangelo Di Carlo)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per lavori stradali

**ACCORDO QUADRO per i lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento
sulla viabilità Provinciale anno 2019/2020.**

DURATA dei LAVORI mesi DODICI

- CAPO PRIMO -

Oggetto ed importo dell'accordo quadro e indicazione degli interventi di manutenzione e pronto intervento

- Articolo 1 – Oggetto dell'accordo quadro
- Articolo 2 – Descrizione degli interventi di manutenzione
- Articolo 3 – Ammontare presunto dell'accordo quadro
- Articolo 4 – Categoria dei lavori
- Articolo 5 – Durata dell'accordo quadro
- Articolo 6 – Stipula dell'accordo quadro - documenti che ne fanno parte
- Articolo 7 – Cauzione definitiva
- Articolo 8 – Altri documenti
- Articolo 9 – Risoluzione dell'accordo quadro – clausola risolutiva espressa – diritto di recesso
- Articolo 10 – Definizione delle controversie dell'appaltatore
- Articolo 11 – Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'appaltatore
- Articolo 12 – Anticipazione

CAPO SECONDO

Disposizioni particolari relative ai singoli ordini di lavoro emessi per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'accordo quadro

- Articolo 13 – Modalità di esecuzione dei lavori
- Articolo 14 – Tipologia d'intervento e individuazione delle prestazioni
- Articolo 15 – Penale
- Articolo 16 – Condotta dei lavori
- Articolo 17 – Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere
- Articolo 18 – Pagamenti
- Articolo 19 – Subappalti o cottimi
- Articolo 20 – Danni subiti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori
- Articolo 21 – Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza
- Articolo 22 – Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa
- Articolo 23 – Responsabilità dell'impresa
- Articolo 24 – Prezzi contrattuali – lavori imprevidi e nuovi prezzi – materiali in genere

CAPO TERZO

Disposizioni generali

- Articolo 25 – Rispetto ambientale
- Articolo 26 – Normativa antimafia
- Articolo 27 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Articolo 28 – Riservatezza delle informazioni

Premessa

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (L.R. 15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento, di seguito denominato anche "Stazione Appaltante", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulle strade provinciali, intende stipulare con un unico operatore economico un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari per anni uno dalla data di consegna dei lavori.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa alle singole comunicazioni di esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Articolo 1

– OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade provinciali di proprietà della Stazione Appaltante medesima;

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme applicabili.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai lavori di cui al presente Accordo Quadro.

In particolare l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili agli utenti delle strade, ottemperando alle prescrizioni del PSC o del POS.

Le strade del territorio della Provincia di Agrigento, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento, unitamente alla indicazione della loro dislocazione, verranno indicati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Articolo 2

– DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere di seguito sinteticamente riassunti, in modo indicativo e non esaustivo, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

- interventi di manutenzione ordinaria su strade provinciali e relative pertinenze;
- pronto intervento, reperibilità e disponibilità di mezzi e manodopera per emergenze anche in orari notturni o festivi, da garantirsi secondo le modalità e prescrizioni previste dalle norme vigenti;
- sgombero materiale alluvionale e detriti dalla sede stradale;
- sgombero neve;
- ripristino di tombini e pozzetti stradali per lo smaltimento delle acque superficiali;
- ripristino di pavimentazione stradale degradata e dissestata;

- drenaggio e vespaio per sede stradale ed opere connesse;
- ripristino di sottofondo e corpo stradale;
- posa in opere di gabbionate di contenimento delle ripe e delle scarpate;
- realizzazione di cunette stradali in cls;

Si intendono compresi nell'appalto i lavori di minuta manutenzione necessari alla transitabilità e funzionalità delle strade ed in particolare:

Lavori di pulitura di cunette e/o banchine;

Lavori di ripristino del manto stradale, buche ecc.;

Lavori di segnaletica e ripristini barriere incidentate;

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Servizio e saranno distintamente dettagliate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Gli interventi saranno dislocati sul territorio provinciale e potranno svolgersi con attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

Articolo 3

– AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato fino alla concorrenza di **€ 700.000,00** di cui

€ 543.200,00 per lavori a b.a. soggetti a ribasso, **€ 16.800,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 140.000,00** per somme a disposizione previste per legge.

Quadro economico del progetto

Lavori a base d'asta		€ 560.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 16.800,00	
Importo dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso	€ 543.200,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. al 22%	€ 123.200,00	
Competenze tecniche (2 %)	€ 11.200,00	
Conferimento Discarica	€ 600,00	
Diritti ANAC	€ 375,00	
Assistenza Giornaliera	€ 4.625,00	
Totale somme a disposizione	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Sommano complessivamente		€ 700.000,00

Articolo 4 – CATEGORIA DEI LAVORI

I lavori rientrano nell'ambito della categoria OG3 per la classifica adeguata (ai soli fini della individuazione della categoria di lavorazione).

Articolo 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di mesi dodici (12) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 6 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145 e D. Lgs. N°50/2016;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Il Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana, anno di riferimento 2019;
- d) Elenco dei prezzi inseriti nel Prezzario dell'Ente;
- e) Piano di sicurezza;
- f)- Schema di contratto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile;

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 – ALTRI DOCUMENTI

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- il piano di sicurezza di cui all'articolo 6, lettera e), del presente Capitolato Speciale d'Appalto, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento;

- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 9

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.
- l) nell'ipotesi di mancata comunicazione di quanto previsto dall'art. 25 dello schema di contratto.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n.50/2016, e successive ? modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni" in essere alla data in cui è dichiarata.

Articolo 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. Foro di esclusiva competenza, il Tribunale di Agrigento.

Articolo 11 – POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 500.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 12. ANTICIPAZIONE

L'anticipazione del 20% verrà corrisposta per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 13 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo in grande considerazione la transitabilità e la sicurezza delle strade provinciali e consortili oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

la necessaria segnaletica stradale per ciascun cantiere temporaneo, al fine di garantire la sicurezza stradale e il passaggio dei veicoli in transito;

la possibilità che gli interventi di urgenza necessari a ripristinare la circolazione stradale vengano eseguiti nel più breve tempo possibile;

la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel pieno rispetto delle normative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Articolo 14 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza – **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con comunicazioni di esecuzione degli interventi; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno

e/o quello festivo;

- **priorità "02":** urgente – **lavoro urgente:** affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **priorità "03":** ordinario – **lavoro ordinario:** affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità "04":** programmato – **lavoro programmato:** affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione e comunque al raggiungimento dell'importo minimo previsto al successivo art. 18.

L'impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

Articolo 15 - PENALE

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale giornaliera pari allo **0,5 per mille (zero virgola cinque per mille)** dell'ammontare **dell'importo netto contrattuale**.

Articolo 16 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le direttive impartite dalla D.L.;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. ai richiedenti;
 2. alle strade e ai riferimenti chilometrici per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori di ciascun intervento stradale segnalando agli utenti la presenza del cantiere, salvaguardandone la loro sicurezza e mantenendo una adeguata e sicura fluidità della circolazione stradale;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'appaltatore potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti,

secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza ai propri lavoratori ed agli utenti della strada.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Articolo 17 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma 2.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Articolo 18 – PAGAMENTI

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di **€ 100.000,00 (centomila/00)**.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Al termine dell'intero periodo contrattuale sarà emesso, entro il termine perentorio di **tre mesi** decorrenti dall'accettazione dell'ultimo lavoro affidato ed eseguito, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Articolo 19 – SUBAPPALTI O COTTIMI

Non è consentito il subappalto

Articolo 20 – DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del

20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e agli articoli 138 e 139 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Si precisa, inoltre, che l'impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza di mezzi e manodopera in tutti i cantieri dove sarà invitata ad eseguire attività lavorative.

Articolo 21 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi Dipendenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti, compresa la collocazione della necessaria e prescritta segnaletica stradale temporanea, posizionata conformemente secondo le norme del N.C.S e del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.).

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti

Articolo 22 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione ai singoli ordini, anche gli oneri per:

- a) la formazione dell'impianto cantiere attrezzato a seconda delle necessità di tipo fisso e/o mobile, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, compresa la necessaria segnaletica stradale temporanea, conforme e posizionata secondo le norme del N.C.S e del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.).
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
- e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante;
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni, l'esecuzione di tutte le manutenzioni dei mezzi d'opera e per le operazioni di collaudo.
- h) tutte le opere provvisorie come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

- i) la pulizia e sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
- j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati lungo le strade provinciali o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Articolo 23 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, l'Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Articolo 24

PREZZI CONTRATTUALI LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI MATERIALI IN GENERE

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

CAPO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 – RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di inquinamento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l'impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;

Nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;

Nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell'articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;

Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell'articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;

L'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale di Agrigento;

I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28

novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

- I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).

Articolo 26 – NORMATIVA ANTIMAFIA

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 27 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Articolo 28 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.